

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

E' costituita, con sede in Brescia , un'associazione volontaria per la Pubblica Assistenza denominata "CROCE BIANCA DI BRESCIA – ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA".

Art. 2

L'associazione è apolitica e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

L'associazione si mette al servizio della società civile allo scopo di favorirne la promozione attraverso il soccorso ai cittadini che si trovano comunque in situazione di difficoltà.

Art. 3

L'associazione si propone di:

- a) trasportare malati e feriti;
- b) prestare assistenza di pronto soccorso ed infermieristica ad ammalati, infortunati, portatore di handicap, anziani;
- c) promuovere, a mezzo di corsi organizzati, la formazione tecnica morale e professionale di tutto il personale dell'associazione nonché organizzare corsi di primi soccorso;
- d) assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trattamenti specifici presso centri specializzati;
- e) partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive ai fini di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;
- f) effettuare ed organizzare servizi di telesoccorso e teleassistenza nei confronti di persone anziane o sole;
- g) organizzare un nucleo di protezione civile che dovrà operare nell'ambito della ricerca, recupero medicalizzato e primo soccorso delle vittime.
- h) operare l'attività assistenziali di qualsiasi specie, quali fossero richieste delle circostanze, per scelta del Consiglio Direttivo;
- i) assistere altri enti analoghi nella loro formazione e crescita.

Art. 4

L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 5

L'associazione assume per emblema la Croce Bianca in campo azzurro, con la dicitura "BRIXIANAMENTE SUCCURRIT".

La BANDIERA dell'Associazione è un drappo bianco in campo azzurro di un lato e lo stemma di Brescia dall'altro.

SOCI

Art. 6

Possono far parte dell'Associazione persone maggiorenni di provata condotta morale e civile residente nel territorio del Comune di Brescia o della Provincia di Brescia, nonché persone giuridiche private e pubbliche che avviano ad attività operative nel territorio del Comune o della Provincia di Brescia .

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e redatta su apposito modulo rilasciato dalla Segretaria. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo .

Per essere ammessi fra i soci attivi è necessario uno specifico parere del Direttore Sanitario, previo aver superato i corsi di addestramento .

I soci si distinguono in :

- a) onorari;
- b) perpetui;
- c) contribuenti;
- d) attivi (militi);

Art. 7

Soci onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze per la dedizione verso l'Associazione .

Art. 8

Soci perpetui sono le persone fisiche o giuridiche che con l'opera loro o con mezzi finanziari hanno particolarmente contribuito allo sviluppo della attività dell'Associazione.

Art. 9

Soci contribuenti sono le persone fisiche o gli Enti che, condividendo fattivamente gli ideali dell'Associazione e sostenendo le finalità, versano le quote associative stabilite attualmente dal Consiglio Direttivo.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Soci attivi (militi) sono coloro che obbligano l'opera loro per il conseguimento degli scopi sociali, con impiego annuale che si ritiene rinnovato se non disdetto un mese prima della scadenza. I soci attivi assumono in servizio la qualifica di militi.

Il numero dei soci attivi che l'Associazione può tenere in organico è determinato, dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze del servizio.

Art. 11

L'ammissione all'Associazione importa totale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti ed impegna il socio a tutti gli effetti statutario ed alla disciplina dell'Associazione.

Il socio gode dell'elettorato attivo e passivo.

I soci devono versare la quota sociale, tenere un comportamento consono nelle attività interne ed esterne, prestare gratuitamente la propria attività a favore dell'Ente, secondo i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguale diritti e doveri.

Art. 12

La qualifica di soci si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per omesso versamento della quota sociale per almeno due anni;
- c) per espulsione dovuta a gravi motivi morali o disciplinari.

L'espulsione deve essere deliberata dalla Commissione di Disciplina.

Art. 13

Tutti i Soci operano gratuitamente a favore dell'Associazione.

MEZZI – PATRIMONIO SOCIALE – ENTRATE

Art. 14

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è unico, è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle patrimoniali, da lasciti, donazioni, oblazioni che prevenissero all'Associazione da provati o da Enti.

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario.

ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

- quote versati degli Associati;
- proventi da convenzioni sviluppate con Enti pubblici e privati;
- proventi da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- qualsiasi altra entrata pervenuta all'Associazione e destinata al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 15

L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno; il bilancio preventivo entro il 30 Settembre di ogni anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli Associati, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, la Commissione di Disciplina.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 17

L'Assemblea è l'organo collegiale supremo dell'Associazione alla quale possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea deve essere tenuta presso la sede centrale di Brescia, o comunque in Brescia luogo determinato dal Consiglio Direttivo.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia amministratore, con delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo due soci.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere fatta con preavviso contenente l'ordine del Giorno e può prevedere una seconda convocazione a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

Per quanto riguarda i soci attivi (militi) l'avviso di convocazione verrà spedito per lettera almeno quindici giorni prima dell'Assemblea .

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni in approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il venti per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vedasi articolo 31 (trentuno) del presente Statuto.

Art. 19

I compiti dell'Assemblea sono:

- dare direttive di carattere generale e deliberare in ordine quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i Revisori dei Conti;
- eleggere la Commissione di Disciplina;
- approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- approvare i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e quant'altro stabilito dalla Legge o dal presente statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

I soci dell'Associazione eleggono ogni quattro anni un Consiglio Direttivo composto da Quattordici membri. Sette sono eletti tra i soci onorari, perpetui e contribuenti e sette tra i soci attivi (militi).

I soci attivi, durante il periodo in cui esercitano la funzione di Consigliere, a la loro richiesta, sono esenti dai doveri spettanti ai militi.

Non sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci attivi che non abbiano maturato un anno di anzianità.

L'elezione avviene in un'unica tornata elettorale convocata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla scadenza del Consiglio. Il voto viene espresso da ciascun socio a scrutinio segreto mediante una doppia scheda, secondo modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicati ai soci in sede di convocazione.

La consultazione elettorale è valida qualora vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.

Nel caso che non si raggiunga il quorum di partecipazione, il Presidente convoca, nei successivi trenta giorni, i Soci perché procedano al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Tale seconda convocazione può essere già prevista nella prima convocazione e nella consultazione elettorale conseguente, l'elezione sarà ritenuta valida quale che sia il numero dei soci partecipanti alla consultazione stessa.

Sono proclamati eletti alla carica di Consigliere i soci che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito delle due categorie individuati dal primo comma del presente articolo, sino all'esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione.

Qualora, in base ai voti espressi, i soci non eleggano tutti i membri del Consiglio Direttivo previsti dal presente Statuto, il Presidente dovrà prevedere tempestivamente ad un'ulteriore convocazione elettorale per l'elezione dei Consiglieri a copertura dei posti eventualmente non assegnati sino al raggiungimento dei posti previsti dal primo comma.

Sino all'integrale elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio Direttivo scaduto.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, nella prima riunione convocata entro dieci giorni dal Consigliere anziano per voti ricevuti, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri:

- fino a due Vice-Economo;
- il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario;
- l'Economo ed eventualmente un Vice-Segretario;

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo sono Presidente e Segretario dell'Assemblea, salvo non siano presenti, nel caso vi provvede l'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Vigila che siano osservate le disposizioni statutarie e regolamentari, cura che sia data attuazione alle deliberazioni assembleari e consiliari. In assenza del Presidente o per suo impedimento tutte le prerogative e gli obblighi spettano al Vice-Presidente Vicario.

Alla riunione del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente e senza diritto di voto (nell'ipotesi in cui non siano di per sé componenti del Consiglio Direttivo), partecipano il Direttore Sanitario, il Comandante del Corpo Militi, ed i responsabili sanitari ed organizzativi delle Sezioni.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Segretario che è anche Segretario del Consiglio, il quale cura la redazione e la predisposizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, tiene i libri di cassa e di amministrazione, sovrintende all'attività amministrativa, custodisce gli atti dell'Associazione, controlla e provvede il tesseramento, tiene il Registro Soci e cura e dirige l'attività propagandistica generale.

Il Consiglio provvede inoltre alla nomina dell'Economo il quale sovrintende alla conservazione del patrimonio dell'Associazione, all'acquisto di tutti i beni e delle forniture necessarie. Il Consiglio può provvedere inoltre alla nomina di un Vice-Segretario e di un Vice-Economo, ad ausilio dei titolari ed in loro sostituzione in caso di assenza.

Art. 24

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 25

Quando per dimissioni, morte o altre cause, un Consiglio dal socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali. Il medesimo quando scade l'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di pronunciare la decadenza della carica di quei Consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio. In ogni caso quando il Consiglio si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissione o dell'intervenuta decadenza della metà dei suoi membri, il Presidente (ovvero il Vice-Presidente Vicario ovvero Segretario) hanno l'obbligo di provvedere all'indizione dell'elezione del nuovo Consiglio entro un mese dal verificarsi dell'evento, salvo che manchino meno di due mesi alla scadenza naturale.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci. Il Consiglio ha specificamente facoltà di emanare tutti i regolamenti interni che ritenga utili per il buon funzionamento dell'Associazione ed è comunque obbligato a emanare i seguenti regolamenti:

- Regolamento della Direzione Sanitaria;
- Regolamento del Corpo Militi;
- Regolamento dell'Economato;
- Regolamento delle Sezioni;
- Regolamento Disciplinare.

Tali regolamenti per cui è obbligatoria l'emanazione dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto Sociale, termine prorogabile di altri sei mesi con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla loro emanazione.

In pendenza di tale approvazione operano i Regolamenti esistenti, in quanto non in contrasto con il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Direttore Sanitario, la cui competenza, di indirizzo generale dell'Associazione in materia sanitaria, è regolata dalla Legge Regionale 5/86 e successive in materia.

Il Consiglio Direttivo provvede, annualmente, alla nomina del Comandante del Corpo Militi, il quale ha il comando del Corpo dei Militi ed in tale sua funzione organizza operativamente l'Associazione attuando tutti gli indirizzi programmatici impartiti dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Sanitario ed il Comandante del Corpo Militi possono essere scelti fra gli Associati, Consigliere o non, oppure fra persone estranee all'Associazione e, se esterni, possono essere retribuiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente Vicario o dal Segretario, ordinariamente una volta ogni due mesi o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

Deve essere convocato su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio viene convocato con lettera da spedirsi ai suoi componenti ed ai Revisori dei Conti, non meno di sei giorni prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In ogni caso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo i Soci dell'Associazione eleggono il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri aventi particolare competenze amministrativa e contabile, e possono essere scelti fra persone estranee all'Associazione. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carico quattro anni e sono rieleggibili. Il loro incarico è gratuito.

Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente del Collegio cessa dalla carica, viene sostituito in seno al Collegio da chi nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero dei voti preferenziali. Il medesimo scade l'intero Collegio.

Quando il Collegio si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissioni o dell'intervenuta decadenza di due dei suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di provvedere all'indicazione dell'elezione del nuovo Consiglio entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Art. 28

I Revisori dei Conti hanno il controllo della contabilità sociale e la facoltà di ispezionare in ogni tempo i libri, i documenti contabili, gli inventari, la cassa, comunicando al Consiglio Direttivo ogni eventuale rilievo. Devono esaminare i bilanci e riferire annualmente all'Assemblea sul conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

Tutte le prestazioni degli associati sono gratuite.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 30

Sono organi disciplinari dell'Associazione:

- a) La Commissione di Disciplina, che è composta di cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Associati fra gli Associati, dura in carica quattro anni. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Quanto per dimissioni, morte o altre cause, un componente della Commissione cessa dalla carica, viene sostituito in seno alla Commissione da chi nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali.

Il medesimo scade quando scade l'intera Commissione.

Quando la Commissione si trovi nell'impossibilità di funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissioni o dell'intervenuta decadenza di tre dei suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di provvedere all'indizione dell'elezione della nuova Commissione entro un mese dal verificarsi dell'evento.

- b) Il Comandante del Corpo Militi.

Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli associati devono essere sempre motivate per iscritto.

Esse sono:

- 1) L'ammonizione, la cui comminatoria è di competenza del Comandante.
- 2) La sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell'associazione, la cui comminatoria è di competenza della Commissione Disciplina.
- 3) L'espulsione dall'Associazione la cui comminatoria è di competenza della Commissione di Disciplina .

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento espresso al Regolamento di Disciplina.

Art. 31

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Associati, espressamente convocata. Lo scioglimento può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento prevede la nomina di un o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere comunque devoluto in conformità all'art. 5 comma 4 – della legge 266/91.

Art. 32

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua provvisione da parte dell'Autorità Tutoria e contestualmente scadranno tutte le cariche sociali in vigore e comunque dureranno in carica, per l' Ordinaria Amministrazione, fino alle nuove nomine.

Art. 33

Per quanto non menzionato nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.